



APAT

Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici

Indicazioni metodologiche per il campionamento e l'analisi e modalità di trasmissione delle informazioni

**relative al piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti
dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili
(piani triennali ex D.lgs. 194/95)**

Gennaio 2004

APAT/RIS/TEC/2-03

Preparato da

Visto da

1 Premessa

L'Accordo dell'8 maggio 2003 tra i Ministri della Salute, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per l'adozione dei Piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (G.U. n. 121 del 27-5-2003), rende operativo quanto già previsto dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

L'Accordo assegna all'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) il compito di coordinare le indagini relative al **“piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili.”** A questo scopo l'APAT è chiamata a dare indirizzi tecnici alle Regioni e alle Province autonome che devono attuare i piani a livello locale, a raccogliere i risultati, valutarli e formulare proposte di misure cautelative in relazione ad eventuali effetti indesiderati dei prodotti fitosanitari.

Le modalità di realizzazione di tale piano sono indicate nell'articolo 3 dell'Accordo e nell'allegato relativo. Le finalità del piano, che ha inizio nel 2003, sono:

- rilevare eventuali effetti non prevedibili in sede di valutazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- favorire la definizione di un quadro conoscitivo adeguato per la prevenzione dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- armonizzare i sistemi di monitoraggio messi in atto a livello locale.

Il piano, pur non escludendo la possibilità che le singole Regioni avviino iniziative “pilota” per gli altri comparti ambientali, si concentra in particolare sulle acque. Obiettivo principale del piano è quello di valutare l'esposizione, vale a dire la presenza e il livello delle concentrazioni di residui di prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e sotterranee; le concentrazioni rilevate saranno quindi confrontate con quelle ritenute ammissibili dalla normativa e con le "concentrazioni di non effetto" utilizzate in sede di valutazione del rischio. Il monitoraggio è pertanto una parte fondamentale del piano e una sua corretta impostazione presuppone uno studio multidisciplinare che prenda in considerazione i consumi dei prodotti fitosanitari, le aree di impiego e le pratiche agronomiche, le caratteristiche morfologiche, idrologiche, idrogeologiche e pedologiche del territorio, la pericolosità delle sostanze impiegate e le altre caratteristiche che determinano le modalità con cui queste si distribuiscono nell'ambiente.

È necessario evidenziare che i piani triennali previsti dall'accordo 8 maggio 2003 devono inserirsi organicamente nel sistema complessivo dei controlli, in particolare nel quadro dei provvedimenti per la tutela delle acque dall'inquinamento previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e decreti derivati. Al riguardo va detto che il decreto 152/99 prevede già il monitoraggio dei prodotti fitosanitari in tutti i corpi idrici, ove rilevante in funzione dell'uso del suolo e delle quantità impiegate, e richiede inoltre l'identificazione delle zone vulnerabili ai

fitosanitari secondo le metodiche previste dall'allegato 7 parte B. In questo contesto, i piani triennali diventano parte integrante dei piani di tutela previsti dal decreto 152/99, e la rete di monitoraggio deve integrarsi nella rete generale di monitoraggio della qualità delle acque prevista da detto decreto.

In particolare è necessario richiamare il decreto 19 agosto 2003: "Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque" che stabilisce sia i riferimenti per quanto riguarda le metodologie analitiche, le procedure di campionamento, conservazione e trattamento dei campioni; sia le codifiche e i sistemi di individuazione cartografica e geografica da utilizzare per la trasmissione dei dati.

È necessario inoltre richiamare il decreto 6 novembre 2003, n. 367 "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", che stabilisce per un certo numero di sostanze pericolose individuate a livello europeo, tra cui diversi pesticidi, limiti molto restrittivi e ha notevoli implicazioni per quanto riguarda gli adeguamenti analitici e organizzativi.

Il presente documento ha lo scopo di fornire indicazioni sui metodi di campionamento, di analisi, sul controllo di qualità e sulle modalità di trasmissione dei dati relativi al suddetto piano di controllo, secondo quanto previsto all'articolo 3 comma 3 dell'Accordo.

Criteri

I dati e le informazioni raccolte nell'ambito del **piano triennale per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili** dovranno confluire ed essere elaborate nell'ambito del Sistema Informativo Nazionale Ambientale, pertanto è necessario che vengano rispettate le codifiche e i sistemi di individuazione cartografica e geografica previsti allo scopo e indicati nel DECRETO 19 agosto 2003 "Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque".

RIFERIMENTI METODOLOGICI

Si fa riferimento a quanto stabilito nel DECRETO 19 agosto 2003 sopra citato, che stabilisce quanto segue:

- le metodologie analitiche, le procedure di campionamento, conservazione e trattamento dei campioni, sono quelle previste nell'aggiornamento dei metodi analitici a suo tempo riportati nel Quaderno 100 IRSA come da manuale ANPA-CNR-IRSA.
- ad integrazione dei riferimenti metodologici precedenti, è consentito, quando si renda necessario, il ricorso a metodologie ufficiali pubblicate da UNI, ISO e CEN, che comunque garantiscano adeguata precisione, accuratezza, limiti di rilevabilità e limite di quantificazione, secondo le definizioni «UNI CEI ENV13005 - Guida all'espressione dell'incertezza di misura», «Guida EURACHEM - The Fitness for Purpose of Analytical Methods» e «Guida EURACHEM/CITAC - Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement». Tra queste devono essere utilizzate in particolare quelle considerate ufficiali per determinate tipologie di acque e ai fini del Sistema Qualità.

I riferimenti ai metodi utilizzati devono essere indicati nelle note alle schede relative ai dati analitici.

I dati numerici sono trasmessi secondo le unità di misura definite dal D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802 (in attuazione della dir. 80/181/CEE).

Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistono metodiche analitiche standardizzate utilizzabili, le attività di monitoraggio sono subordinate alla definizione di protocolli analitici.

TRASMISSIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono all'APAT, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati delle attività svolte in attuazione del piano (art. 3 c. 6 dell'accordo). Il primo invio è previsto entro il 31 marzo 2004.

L'APAT elabora i dati e le informazioni raccolte nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale.

Le informazioni da trasmettere all'APAT sono quelle indicate nella scheda allegata, che, ove possibile, verrà resa disponibile su rete telematica.

Per quanto riguarda i codici di identificazione e le coordinate geografiche richiesti nella scheda si fa riferimento al decreto 19 agosto 2003 sopra citato.

Le sostanze da indicare nella scheda sono quelle individuate dalle singole Regioni e province autonome come prioritarie sulla base dei criteri indicati nell'Allegato dell'Accordo e delle informazioni tecniche fornite dall'APAT con apposita documentazione.

SCHEDA (trasmissione annuale dati – primo invio entro il 31/03/2004)

Piano triennale di controllo degli effetti dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili

Regione/Provincia Autonoma Codice¹

Bacino idrografico ² Codice

Corpo idrico ³ Codice

Tipologia corpo idrico:

CORSO D'ACQUA	Lago	Tratto di costa	Acque di transizione	Canale artificiale	Lago artificiale	Acque sotterranee
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zona vulnerabile ⁴: SI NO

Anno monitoraggio Mese giorno

Frequenza monitoraggio: 12 mesi 4 mesi Altro ⁵

Localizzazione geografica del punto di prelievo:

Codice stazione

Comune: Località:

¹ Codice ISTAT delle regioni, il codice 21 per la Provincia autonoma di Bolzano e 22 per quella di Trento.

² Bacino idrografico: codice SINA. Le acque sotterranee si attribuiscono al bacino idrografico a cui si riferiscono i punti di monitoraggio.

³ Corpo idrico: codice attribuito dalla Regione.

⁴ Ai sensi di quanto stabilito nell'Allegato 7 Parte B del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152.

⁵ La frequenza non può essere inferiore a quattro volte l'anno per le acque superficiali e a due volte l'anno per le acque sotterranee.

Concentrazioni rilevate

Sostanza ⁶	Concentrazione (µg/L)

Note esplicative⁷.....
.....
.....
.....
.....

⁶ Le sostanze sono quelle individuate come prioritarie in base ai criteri indicati nell'allegato dell'Accordo dell'8 maggio 2003.

⁷ Tra le altre cose ritenute necessarie vanno comunque indicate: il nome del laboratorio che esegue il monitoraggio, i metodi di misura utilizzati, il limite di rilevazione delle apparecchiature di analisi utilizzate, la descrizione del sistema di garanzia di qualità adottato.